

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199

Art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 4 inserimento dell'articolo 04 nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 5 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 6 modifiche dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 7 modifiche all'articolo 6 del Presidente della Regione 199/2016

Art. 8 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 9 abrogazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 10 modifiche all'articolo 8 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 11 sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 12 inserimento degli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 13 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 14 inserimento dell'articolo 10 bis nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 15 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 16 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 17 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 18 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 19 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 20 sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 21 sostituzione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 22 inserimento dell'articolo 18 bis nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 23 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 24 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 25 sostituzione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 26 sostituzione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 27 inserimento dell'articolo 22 bis nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 28 sostituzione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 29 inserimento del Capo III nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 30 modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 31 abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 32 disposizioni transitorie

Art. 33 sostituzione allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Art. 34 entrata in vigore

Allegato A sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato B sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato C sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato D sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato E sostituzione dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato F sostituzione dell'allegato F al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato G sostituzione dell'allegato G al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato H sostituzione dell'allegato H al decreto del Presidente della Regione 199/2016

Allegato I sostituzione dell'allegato I al decreto del Presidente della Regione 199/2016

art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<e di liquidazione>>, sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Dopo la lettera i) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è aggiunta la seguente:

<<i bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.>>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dal seguente:

<<1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 4 inserimento dell'articolo 04 nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Prima dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è inserito il seguente:

<<Art. 04 Soggetti esclusi:

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) ed i soggetti di cui all'articolo 11 della legge.

2. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo di dipendenza con i teatri di cui all'articolo 1, ad esclusione delle accademie di cui al medesimo articolo 1, e salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale, attestato da un numero di giornate lavorative annuali non inferiore a quello indicato agli articoli 4, comma 2, lettera a), 5, comma 2, lettera a) e 6, comma 2, lettera a).>>.

art. 5 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole <<articolo 8>>, sono sostituite dalle seguenti <<articolo 9>>;

b) al comma 2, dopo la parola: <<12.000>> è aggiunta la seguente: <<annuali>>;

c) al comma 4, la parola <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente <<erogazione>>.

art. 6 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<articolo 8>>, sono sostituite dalle seguenti <<articolo 9>>;

b) al comma 2, dopo la parola <<5.000>> è aggiunta la seguente: <<annuali>>;

c) al comma 4, la parola <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente <<erogazione>>.

art. 7 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, la parola <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente <<erogazione>>.

art. 8 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole <<articolo 8>>, sono sostituite dalle seguenti <<articolo 9>>;

b) al comma 4, la parola <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente <<erogazione>>.

art. 9 abrogazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 10 modifiche all'articolo 8 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1 All'articolo 8 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<Si applica l'articolo 8.>> sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole <<commi 1 e 2>>, sono soppresse;
- c) al comma 2, le parole <<prevista dal comma 2, lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<prevista dal comma 3, lettera c)>>;
- d) al comma 2, la parola: <<economico>> è sostituita dalla seguente: <<finanziario>>;
- e) al comma 2, le parole: <<previsti dalle lettere d) e e)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dalle lettere d) e b)>>;
- f) l'ultimo periodo del comma 2, è abrogato;
- g) al comma 4, le parole <<commi 1 e 2>>, sono soppresse;
- h) al comma 4, le parole: <<prevista dal comma 2, lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<prevista dal comma 3, lettera c)>>;
- i) al comma 4, la parola: <<economico>> è sostituita dalla seguente: <<finanziario>>;
- j) al comma 4, le parole: <<previsti dalle lettere d) e e)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dalle lettere d) e b)>>;
- k) l'ultimo periodo del comma 4, è abrogato;
- l) al comma 5, dopo le parole <<nel Capo III>> sono aggiunte le seguenti <<nel Capo III bis>>.

art. 11 sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;

b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;

e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23 bis;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

4. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 12 inserimento degli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono aggiunti i seguenti:

<<Art. 9 bis presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i bis).

Art. 9 ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5, 6 e 7;

b) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

c) prive dei documenti indicati all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b) e comma 4;

- d) prive di procura firmata;
- e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 9 bis, comma 1;
- f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 9 bis, comma 2;
- g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 9 quater comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.>>

art. 13 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole <<di incentivo e commissione di valutazione>>, sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.>>;

c) al comma 2, le parole <<di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo,>> sono soppresse;

d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

art. 14 inserimento dell'articolo 10 bis nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è aggiunto il seguente:

<<Art. 10 bis commissione di valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 *sexies* della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;

b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato;

c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Conservatori del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.>>.

art. 15 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C>> sono sostituite dalle seguenti <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C>>;

b) al comma 2, le parole <<punti 6>> sono sostituite dalle seguenti <<punti 12>>

c) al comma 3, le parole <<punti 22>> sono sostituite dalle seguenti <<punti 50>>.

art. 16 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E>> sono sostituite dalle seguenti <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D e E>>;

b) al comma 2, le parole <<punti 6>> sono sostituite dalle parole <<punti 12>>;

c) al comma 3 le parole <<punti 21>> sono sostituite dalle parole <<punti 50>>.

art. 17 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G>> sono sostituite dalle seguenti: <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G>>;

b) al comma 2, le parole <<punti 6>> sono sostituite dalle parole <<punti 12>>;

c) al comma 3, le parole <<punti 20>> sono sostituite dalle parole <<punti 50>>.

art. 18 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1 All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I>> sono sostituite dalle seguenti <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati H e I>>;

b) al comma 2, le parole <<punti 6>> sono sostituite dalle parole <<punti 12>>;

c) al comma 3, le parole <<punti 15>> sono sostituite dalle parole <<punti 50>>.

art. 19 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola <<soggetti>> è soppressa;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

<<2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, e I, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).>>;

c) al comma 3, la parola <<soggetto>> è soppressa;

d) al comma 4, la parola <<soggetti>> è soppressa;

e) al comma 5, la parola <<soggetti>> è soppressa;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 20 sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17 concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.>>.

art. 21 sostituzione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 16, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1 e 2, è corredata da:

- a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;
- b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, e I;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;
- d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 22 inserimento dell'articolo 18 bis nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è inserito il seguente:

<<Art. 18 bis cause di inammissibilità della domanda

1 Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
- b) prive dei documenti indicati all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 9 bis;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 18, comma 1;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 19, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.>>.

art. 23 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<articolo 10, commi 2 e 3 >>, sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 10 bis>>;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio>>;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

<<2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C per la gestione dei teatri di produzione e ospitalità, D ed E per la gestione dei teatri di ospitalità, F e G per la gestione dei teatri di produzione, H e I per la gestione delle accademie di formazione teatrale regionali. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.>>.

art. 24 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: <<sette>>, è sostituita dalla seguente <<dieci>>;

b) al comma 2, le parole: <<della prima annualità del triennio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'annualità precedente>>;

c) al comma 2 bis, le parole <<della prima annualità del triennio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'annualità precedente>>.

art. 25 sostituzione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21 concessione ed erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.>>.

art. 26 sostituzione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22 rendicontazione e relativa documentazione

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.>>.

art. 27 inserimento dell'articolo 22 bis del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.>>.

art. 28 sostituzione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dal seguente:
<<Art. 23 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), emerge che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 10 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 9, comma 3, lettera d), e 18, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 3 e 15, comma 3, l'incentivo è revocato.
4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
 - c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 23 ter.
5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 29 inserimento del Capo III bis nel decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è inserito il Capo seguente:

<<Capo III bis Obblighi del beneficiario:

Art. 23 bis obblighi del beneficiario

1 I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
- b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 159/2011;
- c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4, 6, comma 4 e 7, comma 4;
- d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, e 7;
- e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
- f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 22 bis, comma 3;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 23 quater;
- h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 16, comma 2;
- i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;

- j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

Art. 23 ter mantenimento dei requisiti di ammissibilità

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettera d), è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 22, con le modalità e i termini di cui all'articolo 22 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 23 quater ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 30 modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, è aggiunto, infine il seguente periodo: <<Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.>>.

art. 31 abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è abrogato.

art. 32 disposizioni transitorie

1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Le domande di incentivo per la prima annualità del triennio 2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2020-2022, nelle more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, le domande di incentivo di cui al presente regolamento vengono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5.

4. La domanda di incentivo è redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario.

6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualità del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il Servizio competente provvede a richiedere le integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 33 sostituzione allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, al decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato A al presente Regolamento.
2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato B al presente Regolamento.
3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato C al presente Regolamento.
4. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato D al presente Regolamento.
5. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato E al presente Regolamento.
6. L'allegato F al decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato F al presente Regolamento.
7. L'allegato G al decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato G al presente Regolamento.
8. L'allegato H al decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato H al presente Regolamento.
9. L'allegato I al decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dall'allegato I al presente Regolamento.

art. 34 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 33)

Sostituzione Allegato A al decreto Presidente della Regione 199/2016

Allegato A

(riferito agli articoli 12, 13, 14, e 15)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) tradizione culturale del soggetto istante	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 33)

Sostituzione Allegato B al decreto Presidente della Regione 199/2016

Allegato B

(riferito all'articolo 12)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) produzione di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altre arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
14) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
15) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato C

(riferito all'articolo 33)

Sostituzione Allegato C al decreto Presidente della Regione 199/2016

Allegato C

(riferito all'articolo 12)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 40 a 80	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
3) numero di spettacoli di musica o danza organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori) o prodotti	più di 5	5	4	3	meno di 3

(attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)					
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto beneficiario o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto beneficiario) e da borderò produzione	più di 30.000	da 20.001 a 30.000	da 15.001 a 20.000	da 12.000 a 15.000	meno di 12.000
5) numero di spettacoli prodotti	più di 10	da 5 a 10	da 3 a 5	2	1
6) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 3001 a 3500	3000
9) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato D

(riferito all'articolo 33)

Sostituzione Allegato D al decreto Presidente della Regione 199/2016

Allegato D

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di ospitalità

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di progetti "sociali" (spettacoli per fasce deboli della popolazione ecc.)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

particolare riferimento a forme di promozione innovative					
9) produzione di materiale (CD, DVD, pubblicazioni, ecc.) finalizzato a creare un archivio degli spettacoli rappresentati	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altre arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
14) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
15) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato E

(riferito all'articolo 33)

Sostituzione Allegato E al decreto Presidente della Regione 199/2016

Allegato E

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di ospitalità

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo di musica o di danza organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
3) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto beneficiario o a soci o associati del soggetto	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 5.000 a 20.000	meno di 5.000

beneficiario a soggetti co-organizzatori)					
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 1501 a 3500	1500
7) giorni annuali di utilizzo delle sale teatrali (anche non in veste di organizzatore)	più di 150	da 126 a 150	da 76 a 125	da 25 a 75	meno di 25
8) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato F

(riferito all'articolo 33)

Sostituzione Allegato F al decreto Presidente della Regione 199/2016

Allegato F

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) produzione di spettacoli di ricerca, o di figura, o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di progetti produttivi "sociali" (spettacoli per "fasce	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")					
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) presenza e qualità di progetti di residenze teatrali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
14) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
15) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato G

(riferito all'articolo 33)

Sostituzione Allegato G al decreto Presidente della Regione 199/2016

Allegato G

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 60 a 80	meno di 60
2) numero di spettatori annuali accertabili da borderò produzione	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 5.000 a 10.000	meno di 5.000
3) numero di spettacoli prodotti	più di 4	4	3	2	1
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 1.000	da 901 a 1.000	da 801 a 900	da 700 a 800	meno di 700
7) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato H

(riferito all'articolo 33)

Sostituzione Allegato H al decreto Presidente della Regione 199/2016

Allegato H

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto formativo, di studi e di perfezionamento annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto ed utilizzo delle lingue straniere	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) qualità delle attività e delle iniziative di sostegno e di promozione di progetti artistici di giovani al di sotto dei 35 anni (premi, co-produzioni, ecc.)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale o con altri teatri (di ospitalità, di produzione e ospitalità, di produzione) regionali, o con l'ERT FVG, o con altre realtà associative o di formazione del	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
7) organizzazione di scambi, summer school, premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) collaborazione nell'organizzazione di scambi, summer school, premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
10) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato I

(riferito all'articolo 33)

Sostituzione Allegato I al decreto Presidente della Regione 199/2016

Allegato I

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di studenti ammessi alla frequenza del ciclo triennale di studi	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
2) numero di docenti per ogni ciclo di studi	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	20
3) numero di rappresentazioni del saggio finale realizzato dagli studenti dell'accademia	più di 4	4	3	2	1
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) unità di personale amministrativo e tecnico (diverso dal personale docente) del soggetto gestore dell'accademia assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato	più di 3	3	2	1	0
7) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

VISTO: IL PRESIDENTE